



Libera circolazione con l'Unione europea

Storia e obiettivo dell'Accordo

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, mira da un lato all'introduzione della libera circolazione per persone esercitanti attività lucrativa (dipendente o indipendente) e per persone non esercitanti attività (studenti, redditieri e altri), e dall'altro alla liberalizzazione di determinati aspetti della prestazione transfrontaliera di servizi (prestazione personale di servizi). L'ALC è stato approvato dal Popolo svizzero nel 2000 e posto in vigore il 1° giugno 2002.

Il 21 giugno 2001 la Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 gennaio 1960 è stata emendata. Ora contiene in larga misura le medesime disposizioni dell'ALC. I cittadini degli Stati membri dell'AELS soggiacciono pertanto alla medesima disciplina applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il Principato del Liechtenstein beneficia di uno statuto particolare.

L'estensione dell'ALC ai dieci Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 è stata approvata dal Popolo svizzero nel 2005 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2006. Il 1° giugno 2004, contemporaneamente all'estensione dell'Accordo ai dieci nuovi Stati membri dell'UE, sono state introdotte misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone volte a proteggere i lavoratori indigeni dal dumping salariale. Il 1° aprile 2006 tali misure sono state potenziate. La continuazione dell'ALC e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania sono state approvate dal Sovrano nel febbraio 2009. I cittadini bulgari e rumeni beneficiano dell'ALC dal 1° giugno 2009.

L'Accordo non prevedeva un passaggio automatico, bensì graduale alla libera circolazione dei lavoratori dipendenti e indipendenti. L'accesso al mercato del lavoro svizzero rimase quindi regolamentato durante diversi periodi di transizione.

La ratifica del Protocollo III, il 16 dicembre 2016, ha comportato l'integrazione della Croazia nell'ALC. Il Protocollo III è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. L'accesso al mercato del lavoro è rimasto regolamentato per i cittadini croati fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, i cittadini croati godono della libera circolazione completa delle persone.

Clausola di salvaguardia nei confronti della Croazia in vigore dal 1° gennaio 2023

La clausola di salvaguardia contemplata nell'ALC permette alla Svizzera di reintrodurre unilateralmente per un periodo limitato nel tempo contingenti per i permessi qualora l'immigrazione proveniente dalla Croazia oltrepassi un dato valore soglia. Questo valore soglia è stato raggiunto. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di attivare la clausola di salvaguardia con effetto al 1° gennaio 2023.

La clausola di salvaguardia tocca i cittadini croati desiderosi di lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero dopo il 1° gennaio 2023 e che chiedono a tal fine un permesso di soggiorno di breve durata L o un permesso di dimora B per la prima volta. Sono parimenti toccati dalla clausola di salvaguardia i cittadini croati che a partire da tale data abbisognano di un permesso di dimora B per svolgere un'attività lucrativa indipendente nel nostro Paese.

Il 22 novembre 2023, il Consiglio federale ha deciso di mantenere la clausola di salvaguardia fino al 31 dicembre 2024. Secondo l'ALC la clausola di salvaguardia può essere invocata solo per due anni consecutivi. La libera circolazione completa dei cittadini croati sarà quindi di nuovamente introdotta, a titolo di prova, nel 2025.

Beneficiari e contenuto dell'ALC

I beneficiari dell'Accordo sono i cittadini di Stati dell'UE/AELS e i loro familiari nonché i lavoratori distaccati di imprese con sede in uno Stato dell'UE/AELS, a prescindere dalla loro nazionalità. I lavoratori dipendenti cittadini di Stati terzi possono essere distaccati soltanto se ammessi durevolmente sul mercato del lavoro regolare di uno Stato dell'UE/AELS.

Nell'applicare le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone occorre evitare qualsiasi discriminazione legata alla cittadinanza. Le persone cui l'Accordo garantisce un diritto alla libera circolazione godono degli stessi diritti dei cittadini all'interno del Paese per quel che concerne le condizioni di vita, di assunzione e di lavoro.

- **Ricongiungimento familiare**

I cittadini di Stati dell'UE/AELS hanno inoltre diritto di farsi accompagnare dai familiari. Il ricongiungimento familiare soggiace tuttavia ad alcuni requisiti illustrati nel factsheet [Ricongiungimento familiare](#).

- **Soggiorno in Svizzera in vista di esercitare un'attività lucrativa**

La libera circolazione delle persone comporta il diritto di entrare sul territorio svizzero, di soggiornarvi, di cercarvi un impiego o di stabilirvisi in qualità di lavoratore indipendente. Maggiori informazioni sono reperibili nel factsheet [Soggiorno in Svizzera in vista di esercitare un'attività lucrativa](#).

Maggiori informazioni sulla clausola di salvaguardia nei confronti della Croazia sono disponibili qui: [FAQ – Libera circolazione delle persone \(admin.ch\)](#)

- **Soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa**

Le persone non esercitanti attività lucrativa, come ad esempio redditieri e studenti, godono parimenti di un diritto all'entrata e alla dimora purché adempiano determinati presupposti (segnatamente mezzi finanziari sufficienti, assicurazione malattia). Maggiori informazioni sono reperibili nel factsheet [Soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa](#).

- **Prestazione transfrontaliera di servizi UE/AELS**

I prestatori di servizi cittadini di Stati dell'UE/AELS godono di un diritto all'entrata e alla dimora per al massimo 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile. Se la prestazione è effettuata nel contesto di un accordo bilaterale speciale concernente la prestazione di servizi, il diritto di dimora è garantito per tutta durata della prestazione. Maggiori informazioni nonché spiegazioni riguardanti la procedura di notifica in linea obbligatoria sono reperibili nel factsheet [Prestazione transfrontaliera servizi](#).

- **Frontalieri**

I cittadini dell'UE/AELS che pur mantenendo il loro domicilio in uno Stato dell'UE/AELS esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono considerati frontalieri e soggiacciono a disposizioni specifiche. Maggiori informazioni sono reperibili nel factsheet [Frontalieri](#).

Categorie di permessi

I soggiorni inferiori a tre mesi in qualità di turista o di persona non esercitante attività lucrativa non vanno notificati. Questi i permessi in vigore:

- **Permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS**

Il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS è destinato anzitutto ai *lavoratori dipendenti* in possesso di un attestato del datore di lavoro (contratto di lavoro) per un periodo di minimo tre mesi e massimo un anno nonché a persone in cerca di un impiego per un soggiorno superiore a tre mesi. Anche gli studenti ottengono un permesso per un anno, prorogato poi di anno in anno fino al termine regolare degli studi.

La durata di validità del permesso rilasciato ai lavoratori dipendenti corrisponde alla durata del rapporto di lavoro. I titolari beneficiano della mobilità geografica e professionale. Il permesso può essere prorogato o rinnovato.

- **Permesso di dimora B UE/AELS**

Il permesso di dimora è valido cinque anni e può essere prorogato. È rilasciato in prima linea ai *lavoratori dipendenti* in possesso di attestato del datore di lavoro (contratto di lavoro) di oltre un anno o di durata indeterminata.

I lavoratori indipendenti che desiderano stabilirsi in Svizzera hanno diritto al rilascio di un permesso di dimora della stessa durata purché dimostrino un'attività indipendente effettiva.

Le persone non esercitanti attività lucrativa ottengono parimenti tale permesso valido cinque anni purché dispongano di mezzi finanziari sufficienti per coprire i loro bisogni nonché di un'assicurazione contro malattia e infortuni che copra tutti i rischi.

- **Permesso per frontalieri G UE/AELS**

Si tratta di un titolo specifico rilasciato ai *lavoratori frontalieri dipendenti con assunzione d'impiego in Svizzera o indipendenti con sede in Svizzera*. La durata di validità di questo permesso corrisponde a quella del contratto di lavoro purché questa sia superiore a tre e inferiore a dodici mesi. Se il contratto di lavoro è stabilito per una durata di oltre un anno o indeterminata, il permesso è rilasciato per una validità di cinque anni.

- **Permesso di domicilio C UE/AELS**

Le condizioni per il rilascio di questo permesso non dipendono dall'ALC. Esso sarà rilasciato come sinora in virtù di trattati e accordi di domicilio o per motivi di reciprocità. La sua durata è indeterminata. I cittadini dei Stati membri dell'Europa occidentale dell'UE e dell'AELS ottengono di principio un permesso di domicilio dopo cinqueanni di dimora in Svizzera. Maggiori informazioni sono reperibili qui: [Permesso C UE/AELS \(permesso di domicilio\)](#)